

Codice A1103A

D.D. 21 febbraio 2025, n. 191

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 862 COV2020).



ATTO DD 191/A1103A/2025

DEL 21/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 862 COV2020).

Visti gli atti trasmessi, con nota del 10.11.2021, dalla Legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta – Stazione di Torino B.ra Piacenza, a carico del signor *omissisomissis* nato a *omissis* e residente, all'epoca dell'accertamento, in *omissisomissis*(attualmente in *omissisomissis*), in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. TOCS60 - 87 del 30.05.2020 redatto da agenti del nucleo appartenente al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti a Torino in *omissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 27 maggio 2020 relativo al mancato rispetto dell'obbligo di utilizzo di “*idonee protezioni alle vie respiratorie in tutti i luoghi pubblici all'aperto nei centri abitati...*” (tra la mezzanotte del 29 maggio 2020 ed il 2 giugno 2020, in occasione del “Ponte del 2 giugno”).

Preso atto degli scritti difensivi trasmessi dal soggetto interessato;

dato altresì atto che, pur non essendo indicato il numero civico della strada ove è avvenuto l'accertamento, trattasi di strada collinare e non certo di centro abitato;

preso altresì atto dell'orario in cui è avvenuto l'accertamento (ore 4.50 del mattino);

considerato che pur essendo stato adottato uno specifico decreto congiunto alla festività del 2 giugno (con la finalità di contemperare, con l'adozione, tra le altre cose, di misure cautelative, la diffusione del virus), la prescrizione qui sopra richiamata atteneva sì ai luoghi pubblici ma all'interno dei centri abitati; condizione, questa, che nel caso di specie non risulta soddisfatta;

ritenuto pertanto non sussistenti, per le ragioni sopra esposte, i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e DISPONE che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto ed ad ogni altro soggetto interessato.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti